

ASSOCIAZIONE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI
ALIFOND

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini, in forma abbreviata ALIFOND, di seguito denominato Fondo.
2. Il funzionamento del Fondo è disciplinato dal presente Statuto.
3. Il Fondo ha sede a Roma in Viale dell'Astronomia n. 30.

Articolo 2 - Fonte Istitutiva

1. Il Fondo è costituito in forza dell'accordo sottoscritto in data 17 aprile 1998 fra AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL. Tale accordo, che rappresenta pertanto la Fonte Istitutiva del Fondo, dà attuazione all'articolo 74 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995 fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a CONFINDUSTRIA, l'INTERSIND e la FAT-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito denominato per brevità CCNL. La Fonte Istitutiva, ai sensi dell'art. 6, co. 3, è completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998 e del 6 ottobre 1998 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL ed AIIPA, con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera e della produzione dei sottoprodotti della macellazione.
2. Il rappresentante legale del Fondo trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito denominata Commissione di Vigilanza) di cui all'articolo 16 del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito denominato Decreto) ogni variazione o innovazione della Fonte Istitutiva, allegando una nota volta ad illustrare il contenuto della variazione stessa. Ove quest'ultima comporti anche modifiche al presente Statuto, dette modifiche sono portate all'approvazione della suddetta Commissione ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera b) del Decreto.

Articolo 3 - Forma giuridica

1. Il Fondo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del Decreto è costituito nella forma di associazione riconosciuta in osservanza degli articoli 12 e seguenti del codice civile e di quanto disposto dal Decreto medesimo.

Articolo 4 - Durata

1. Il Fondo è costituito a tempo indeterminato ed ha pertanto durata illimitata, salvo il suo scioglimento da deliberarsi secondo le normative del presente Statuto.

Articolo 5 - Scopo

1. Il Fondo non ha fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 del Decreto.
2. Il Fondo opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.
3. Il Fondo non può assumere né concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 6 - Requisiti per la partecipazione al Fondo e tipologia degli associati

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995 per l'industria alimentare, dal CCNL 10 febbraio 1999 per l'industria olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996 per i sottoprodotti della macellazione e loro successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 2, da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori affini di cui al successivo comma 2 che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
 - a) contratto a tempo indeterminato;
 - b) contratto part-time a tempo indeterminato;
 - c) contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
 - d) contratto di formazione e lavoro;
 - e) contratto di apprendistato.
2. Ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 1, per settori affini si intendono quelli di seguito elencati:
 - a) della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche;
 - b) della panificazione;
 - c) della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
3. La facoltà per i lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Ugl-Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore. Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
4. Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione secondo le

- procedure previste dall'articolo 7 del presente Statuto, di seguito denominati Partecipanti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
5. Possono, altresì, divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori indicati al precedente comma 2, aderenti ad ALIFOND, nonché quelli dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società, ferme restando le prerogative attribuite alle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme di legge in materia di pensione complementare e dal presente Statuto, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso concernenti la contribuzione.
 6. I percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia, di seguito denominati Pensionati, mantengono la qualità di associati del Fondo.
 7. La qualità di associato comporta la piena accettazione dello Statuto.

Articolo 7 - Modalità di adesione

1. I lavoratori aderiscono al Fondo in modo volontario mediante sottoscrizione di un'apposita domanda di adesione.
2. L'adesione è preceduta dalla consegna di una scheda informativa, relativa alle principali caratteristiche del Fondo, predisposta in conformità allo schema della Commissione di Vigilanza.
3. Tramite il modulo di adesione il lavoratore s'impegna a contribuire nei termini previsti dalla Fonte istitutiva e successive modifiche e dallo Statuto, nonché a delegare il datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.
4. L'adesione dei lavoratori di cui al presente articolo può aver luogo presso l'azienda di appartenenza, la sede del Fondo e quelle delle Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva. I moduli di adesione sottoscritti nei luoghi di cui sopra devono essere dal singolo lavoratore consegnati al proprio datore di lavoro per il successivo inoltro al Fondo, che deve essere effettuato immediatamente e comunque non oltre la data della prima scadenza contributiva.
5. Salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, il destinatario che presenta la domanda di adesione diviene Partecipante a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda medesima. Entro due mesi da tale data il Consiglio di Amministrazione può richiedere ulteriore documentazione a corredo della domanda ovvero rifiutarla, qualora non sussistano i requisiti per la partecipazione al Fondo da parte del destinatario.
6. I lavoratori a tempo determinato che, con successivi rapporti di lavoro presso la stessa azienda cumulano, nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), un periodo di almeno sei mesi, possono aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In tale caso, al momento dell'adesione l'azienda provvede, in un'unica soluzione, a realizzare le trattenute e ad effettuare i versamenti contributivi al Fondo, relativi ai precedenti sei mesi. In ogni caso l'adesione del lavoratore a tempo determinato cessa alla scadenza dell'anno solare (31 dicembre). Le modalità di adesione e contribuzione di cui al presente comma devono essere adottate in caso di futura riassunzione del medesimo lavoratore presso la stessa azienda.

Articolo 8 - Sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro

1. La sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita da parte del lavoratore della qualità di Partecipante né interrompe l'anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.
2. Ai fini della contribuzione si applica quanto previsto nell'articolo 27 del presente Statuto.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi associativi

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente ed il Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei Revisori Contabili.

Articolo 10 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti, dei quali trenta eletti in rappresentanza dei Partecipanti e 30 eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla Fonte istitutiva.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
3. Ogni componente dispone di un diritto di voto in Assemblea e può delegare un altro componente, della stessa rappresentanza cui appartiene, a votare in sua vece per singole Assemblee. Ciascun componente non può esercitare più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i documenti relativi devono essere conservati a cura del Consiglio di Amministrazione.
4. Il componente dell'Assemblea che cessa dalla sua funzione per qualsiasi motivo, o che decade dall'incarico in quanto eletto in altro organo del Fondo o a seguito della perdita dei requisiti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente, viene sostituito sulla base delle norme del presente Statuto e della Fonte istitutiva.
5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 11 - Assemblea: poteri

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione mediante avviso inviato ai componenti ed ai Revisori Contabili - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente deve convocare l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei

componenti, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

2. L'Assemblea in sede ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti ed in seconda convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
 - a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei Partecipanti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità i componenti effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 del successivo art. 12, e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del Codice Civile;
 - b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei Partecipanti e delle imprese associate, secondo un criterio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Contabili e, secondo la medesima procedura, ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile;
 - c) approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti e predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera i) del presente Statuto;
 - d) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori contabili, di cui all'articolo 2407 del codice civile;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 24 del codice civile;
 - f) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) definisce il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Revisori Contabili.
3. L'Assemblea in sede straordinaria delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, sia nella prima che nelle successive convocazioni e, con riferimento alle delibere di cui alla lettera a) del presente comma, con tre quarti dei componenti. L'Assemblea in sede straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
 - a) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori;
 - b) delibera su proposte di modifica del presente Statuto, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13, lett. t) del presente Statuto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea in sede ordinaria devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea in sede straordinaria devono risultare da un verbale redatto da un notaio.

Articolo 12 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici componenti effettivi e sei supplenti, di cui sei membri effettivi e tre supplenti eletti in rappresentanza dei Partecipanti e sei membri effettivi e tre supplenti eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo quanto previsto nel presente Statuto.
2. Possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c, del Decreto e del relativo Decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n. 211, di seguito denominato Decreto del Ministro del Lavoro, e nei cui confronti non

- ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità secondo la normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla normativa vigente, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
 4. Almeno quattro dei componenti del Consiglio di Amministrazione, due in rappresentanza dei Partecipanti e due in rappresentanza delle imprese associate, devono essere specificamente in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a o b del Decreto del Ministro del Lavoro.
 5. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei Partecipanti e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente all'elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati. Tali liste, purché sottoscritte da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori associati e delle imprese associate, possono essere presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da componenti dell'Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti.
 6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea, restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
 7. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla loro sostituzione. Il consigliere che cessa dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito per il periodo residuo dal supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla conferma della sostituzione e all'elezione di altro supplente.
 8. In ogni caso il mandato dei sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica ed il periodo di assolvimento dell'incarico viene considerato come esaurimento del mandato pieno. Se viene contestualmente meno la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti procede all'attivazione delle modalità per la loro sostituzione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: poteri

1. I poteri del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:
 - a) elegge al suo interno: il Presidente, alternativamente fra i componenti nominati in rappresentanza dei Partecipanti; il Vicepresidente fra i componenti che non hanno espresso il Presidente; il Segretario;
 - b) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i Partecipanti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza e secondo quanto indicato dall'articolo 39 del presente Statuto;
 - c) decide sulla accettazione delle domande di adesione e di trasferimento, di cui agli articoli 7, 22 e 23 del presente Statuto, con possibilità di delega in materia;
 - d) definisce l'ammontare della quota associativa destinata al finanziamento delle

- spese di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente Statuto;
- e) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
 - f) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
 - g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa di cui all'articolo 35 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
 - h) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 36 del presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
 - i) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio accompagnato da una propria relazione sulla gestione unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza;
 - l) attribuisce ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione ed identifica la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
 - m) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
 - n) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
 - o) definisce eventuali trattenute a carico dei pensionati per il rimborso di costi amministrativi in relazione a specifici adempimenti nei loro confronti;
 - p) coadiuva il Presidente nel suo compito di vigilanza sull'insorgenza di conflitti di interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del presente Statuto;
 - q) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
 - r) nomina, ove ritenuto necessario, il Direttore del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso;
 - s) propone all'Assemblea straordinaria, al fine della loro approvazione, le modifiche del presente Statuto;
 - t) provvede direttamente ad adeguare le norme del presente Statuto, ai sensi del successivo art. 42;
 - u) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, secondo quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, comunica preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
 - v) assicura le necessarie misure di trasparenza nella gestione del Fondo e provvede all'informazione periodica dei Partecipanti ai sensi dell'art. 39 del presente Statuto;
 - w) delibera in merito alla variazione della scheda informativa.
2. Qualora il Consiglio del Fondo provveda alla nomina di un Direttore, a questo possono essere delegati i poteri di cui alle lettere c) ed i) di cui al comma precedente - per quanto concerne la lettera i), limitatamente alla fase di redazione dei bilanci - in relazione ai quali diviene responsabile ai sensi dell'articolo 2396 del codice civile. La

comunicazione di cui alla lett. u) del precedente comma 1 è dovuta da parte del Direttore qualora a ciò non provveda il Consiglio di amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo. E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei consiglieri. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con avvisi personali da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti almeno otto giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario nominato dal Consiglio.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe di voto. Per le delibere aventi ad oggetto le materie concernenti l'attuazione degli articoli 6 e 6 bis del Decreto, è comunque necessaria la presenza di almeno quattro degli Amministratori in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a) o b) del Decreto del Ministro del Lavoro, due in rappresentanza delle imprese associate e due in rappresentanza dei Partecipanti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da processo verbale.
4. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dall'incarico e si provvede alla loro sostituzione ai sensi del precedente art. 12.

Articolo 15 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, alternativamente fra quelli eletti in rappresentanza dei Partecipanti e quelli eletti in rappresentanza delle imprese associate. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio di amministrazione che li ha eletti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo, sta per esso in giudizio e può delegare avvocati o procuratori. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.
3. Il Presidente, inoltre, dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) indice le elezioni per l'insediamento o il rinnovo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - c) tiene i rapporti con i soggetti firmatari della Fonte Istitutiva;
 - d) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza, segnalando, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - e) sovrintende al funzionamento del Fondo;

- f) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- g) cura la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci e di ogni altra scrittura contabile;
- h) cura le comunicazioni periodiche agli iscritti sull'andamento finanziario ed amministrativo del Fondo, in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza;
- i) cura i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione del patrimonio del Fondo;
- l) cura i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione dei servizi inerenti all'attività istituzionale del Fondo;
- m) trasmette alla Commissione di Vigilanza le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
- n) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse;
- o) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza in materia di conflitti di interesse, specificandone la natura, come previsto dall'articolo 37 del presente Statuto;
- p) effettua le comunicazioni alla Commissione di Vigilanza in materia di andamento della gestione;
- q) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati secondo quanto previsto al comma 2, lettera b, dell'art. 11 e con le medesime procedure di cui al comma 5 dell'art. 12 del presente Statuto.
2. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori Contabili persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 4 comma 3 del Decreto ed al relativo decreto del Ministro del Lavoro, e nei cui confronti non ricorrano cause di ineleggibilità o incompatibilità secondo la normativa vigente. Tutti i componenti devono essere iscritti all'albo dei Revisori Contabili.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla normativa vigente, comportano la decadenza dal Collegio dei Revisori contabili.
4. Per l'elezione si procede, disgiuntamente, mediante liste presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva, ovvero da componenti dell'Assemblea. Ciascuna lista è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Revisori effettivi eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato.
5. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione ed assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
6. Il Collegio è convocato dal suo Presidente mediante avviso personale con periodicità almeno trimestrale e delibera a maggioranza assoluta.
7. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili debbono adempiere il loro mandato in osservanza di quanto previsto dall'art. 2407 del codice civile, restano in carica per un triennio e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. Il Revisore

che cessa dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito per il periodo residuo dal supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla conferma della sostituzione e all'elezione di altro supplente.

8. Al Collegio dei Revisori Contabili spettano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 2403 del codice civile. Il Collegio ha l'obbligo di vigilare sulla corretta e trasparente gestione del Fondo, dando notizia alla Commissione di Vigilanza di ogni eventuale irregolarità riscontrata ed informandone per conoscenza il Presidente del Fondo. In particolare spetta al Collegio comunicare alla Commissione di Vigilanza eventuali rilevanti irregolarità, nonché vicende capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo - allegando i relativi verbali ancorché sia stata esclusa la sussistenza di irregolarità ma sussista un dissenso su un punto in seno al Collegio - e segnalare i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Ai fini dello svolgimento della sua attività il Collegio ha inoltre il potere di acquisire in qualsiasi momento dati dalla banca depositaria del Fondo.

TITOLO IV PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI

Articolo 17 - Tipologia delle prestazioni

1. Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:
 - a) pensione complementare di vecchiaia;
 - b) pensione complementare di anzianità.
2. A richiesta del singolo Partecipante il Fondo riconosce una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dal Partecipante stesso tra quelli previsti dalla normativa in materia di assicurazione obbligatoria. Il Fondo provvede ad informare il Partecipante in ordine alla rideterminazione della rendita conseguente alla scelta della pensione di reversibilità.
3. La richiesta di corresponsione delle prestazioni complementari di anzianità o vecchiaia, nonché l'eventuale indicazione delle generalità complete del designato quale beneficiario della pensione di reversibilità, sono effettuate dal Partecipante mediante la sottoscrizione di un apposito modulo predisposto dal Fondo, da trasmettere al Fondo stesso per il tramite del datore di lavoro, a partire da quattro mesi prima della maturazione del diritto.

Articolo 18 - Pensione complementare di vecchiaia

1. L'ammontare della prestazione per vecchiaia è funzione del montante contributivo accantonato nella Posizione Individuale intestata al singolo Partecipante.
2. Il diritto del singolo Partecipante alla pensione complementare di vecchiaia matura al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato un'anzianità di partecipazione al Fondo almeno pari a dieci anni.

Articolo 19- Pensione complementare di anzianità

1. L'ammontare della prestazione per anzianità è funzione del montante contributivo accantonato nella Posizione Individuale intestata al singolo Partecipante.
2. Il diritto del singolo Partecipante alla pensione complementare per anzianità sorge solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, a condizione che l'interessato abbia compiuto un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia, nel regime obbligatorio di appartenenza, e che il medesimo abbia maturato un'anzianità di partecipazione al Fondo almeno pari a quindici anni.

Articolo 20 - Riscatto della Posizione Individuale del Partecipante

1. Il Partecipante, all'atto della presentazione della domanda di pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, e tramite lo stesso modulo predisposto dal Fondo, può richiedere la liquidazione in unica soluzione fino al cinquanta per cento dell'importo maturato nella Posizione Individuale corrispondente. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del partecipante quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, il Partecipante può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
2. In caso di decesso del Partecipante, prima del pensionamento, la Posizione Individuale viene liquidata dal Fondo a titolo di riscatto al coniuge ovvero ai figli, ovvero, se già viventi a carico del Partecipante, ai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del partecipante in assenza delle quali la posizione viene acquisita dal Fondo.

Articolo 21 - Anticipazioni

1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il Partecipante può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per:
 - a) l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - b) spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - c) spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla legge n.53 del 2000.
2. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per poter chiedere l'anticipazione di cui al comma precedente, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
4. Il partecipante presenta domanda di anticipazione al Fondo mediante apposito modulo predisposto dal Fondo stesso.
5. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) del DLgs 124/93.

Articolo 22 - Trasferimento della posizione del Partecipante a seguito del venir meno dei requisiti di partecipazione

1. Qualora il Partecipante perda i requisiti di partecipazione al Fondo, può richiedere, mediante apposito modulo predisposto dal Fondo stesso, il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 3, ovvero, ad altro fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 9, o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter dello stesso decreto.
2. Le imprese associate comunicano al Fondo entro 30 giorni la cessazione del rapporto di lavoro o la promozione del Partecipante a dirigente.
3. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione.
4. La posizione trasferibile è pari all'intero ammontare della Posizione Individuale del Partecipante che inoltra la domanda. Il Fondo provvede al trasferimento della posizione, aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 23 - Trasferimento della posizione del Partecipante in permanenza dei requisiti di partecipazione

1. Il trasferimento della posizione maturata ad un altro fondo pensione di cui all'art. 3 e 9 del D.Lgs. 124/93 o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter dello stesso decreto, non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di effettivo esercizio di Alifond, e, successivamente a tale limite, non prima che il Partecipante interessato abbia maturato un'anzianità di partecipazione in Alifond pari a tre anni.
2. La domanda di trasferimento della posizione va inoltrata direttamente dall'interessato al Fondo, mediante apposito modulo, predisposto dal Fondo stesso.
3. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di trasferimento della posizione del Partecipante.
4. La posizione trasferibile è pari all'intero ammontare della Posizione Individuale del Partecipante che inoltra la domanda. Il Fondo provvede al trasferimento della posizione, aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Riscatto della posizione individuale

1. Qualora il Partecipante perda i requisiti di partecipazione al Fondo senza aver maturato il diritto alla pensione complementare di vecchiaia o di anzianità, può richiedere, mediante apposito modulo predisposto dal Fondo stesso, il riscatto della propria posizione individuale.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 1, le aziende comunicano al Fondo entro trenta giorni la cessazione del rapporto di lavoro o la promozione a dirigente del Partecipante.
3. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione.
4. Il Fondo provvede alla liquidazione della posizione per riscatto entro sei mesi dalla

data di presentazione della domanda.

5. Il valore di riscatto è pari all'intero ammontare della Posizione Individuale del Partecipante, aggiornato alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto.

Articolo 25 - Trasferimento da altri fondi pensione

1. I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di un'impresa che applica il CCNL o uno di quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, presentano domanda di adesione al Fondo, possono procedere al trasferimento di posizioni individuali maturate presso altri fondi pensione o fondi aperti iscritti all'albo di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto, o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter del Decreto stesso.
2. L'istanza di trasferimento può essere avanzata contestualmente alla domanda di adesione al Fondo ovvero successivamente. Se l'istanza di trasferimento viene presentata contestualmente a quella di adesione, la prima viene considerata dal Fondo sospesa nei suoi effetti fino a quando non viene perfezionata l'adesione. L'istanza deve essere avanzata, mediante un apposito modulo predisposto dal Fondo per il tramite del datore di lavoro.
3. Il Fondo informa per iscritto il lavoratore, tramite il datore di lavoro, dell'avvenuta accettazione o ricusazione della domanda.
4. L'anzianità di iscrizione maturata dal lavoratore presso i Fondi di provenienza è equiparata a tutti gli effetti all'anzianità maturata presso il Fondo pensione di cui al presente Statuto.

TITOLO V CONTRIBUZIONI

Articolo 26 - Contribuzione

1. La contribuzione ordinaria al Fondo avviene sulla base di aliquote determinate dalla Fonte Istitutiva e dalle relative modificazioni ed integrazioni. L'aliquota di contribuzione complessiva include, nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente e dalla Fonte Istitutiva, un'aliquota a carico dei Partecipanti e un'aliquota a carico dei loro datori di lavoro, nonché tutto o in parte l'accantonamento annuo per il trattamento di fine rapporto.
2. La contribuzione dei Partecipanti e dei datori di lavoro è commisurata alla retribuzione assunta a base, in applicazione delle disposizioni di legge o di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto. I contributi dovuti dai Partecipanti vengono trattenuti dai datori di lavoro all'atto del pagamento della retribuzione e versati al Fondo unitamente ai contributi a carico dei datori stessi.
3. L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda del modulo di adesione del lavoratore.
4. I versamenti sono effettuati dal datore di lavoro con cadenza mensile, anche per la quota a carico del Partecipante, previa trattenuta del corrispondente importo sulla retribuzione, dandone informazione in busta paga. I contributi vanno versati al Fondo entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui viene operata la trattenuta. Il versamento della quota di trattamento di fine rapporto avviene con cadenza mensile unitamente a quello dei contributi.
5. Il singolo Partecipante può scegliere fra più aliquote di contribuzione a proprio carico

calcolate sulla retribuzione così come definita ai commi 1 e 2 del presente articolo e comunque nei limiti di esenzione fiscale vigente per il lavoratore. Le aliquote contributive possibili sono quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione e indicate nella scheda informativa. La scelta effettuata può essere successivamente modificata, inoltrando apposita domanda, secondo tempi e modalità che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione. Tale facoltà se esercitata all'atto dell'adesione produce effetti immediatamente, se effettuata successivamente produce effetti a partire dall'anno successivo a quello dell'inoltro della domanda a condizione che la stessa pervenga al Fondo entro il 30 novembre. Tali opzioni saranno comunicate formalmente al datore di lavoro e al Fondo. Gli associati non hanno la facoltà di versare al Fondo importi contributivi a proprio carico diversi da quelli previsti dalla Fonte Istitutiva, nel rispetto delle scelte individuali del Partecipante di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individua le modalità di rimborso dei contributi non dovuti.

6. I datori di lavoro che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo, rispetto ai termini di cui al 4° comma del presente articolo, sono costituiti in mora a decorrere dai termini medesimi e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati di interessi nella misura di cinque punti percentuali in più del tasso ufficiale di sconto al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 26 bis – Vicende della contribuzione e diritti associativi

1. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il lavoratore può richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo mantenendo la propria associazione al Fondo. Tale sospensione si applica anche alla quota a carico dell'azienda e agli accantonamenti del TFR.
3. La sospensione decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione alla azienda della richiesta di sospensione. Il lavoratore può richiedere il riavvio della contribuzione a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta all'azienda. Successive rinunce potranno intervenire decorsi almeno tre anni.
4. Durante tale periodo il lavoratore contribuisce alle spese di cui al successivo art. 29 mediante la deduzione dalla propria Posizione Individuale di una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione con criteri equivalenti a quelli utilizzati per gli altri Partecipanti.

Articolo 27 - Sospensione della contribuzione per sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro

1. In caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza.
2. In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del

periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e del Partecipante. E' in facoltà del Partecipante sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al Fondo e al datore di lavoro. La sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. In tale ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico del datore di lavoro.

TITOLO VI **ENTRATE, PATRIMONIO E SPESE**

Articolo 28 - Entrate e patrimonio

1. Il patrimonio complessivo di cui il Fondo è titolare, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:
 - a) dai contributi determinati dalla Fonte Istitutiva di cui all'art.26;
 - b) dagli interessi di mora versati dalle imprese associate;
 - c) da posizioni pensionistiche trasferite da altri fondi pensione o da forme pensionistiche individuali;
 - d) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dall'impiego dei contributi di cui sopra;
 - e) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

Articolo 29 - Regime delle spese

1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
 - a) di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) degli interessi di mora versati dalle imprese associate in caso di ritardato od omesso versamento dei contributi;
 - c) delle somme rinvenienti dall'acquisizione al Fondo delle Posizioni Individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di eredi;
 - d) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

Articolo 30 - Posizioni Individuali

1. A nome di ciascun Partecipante viene accesa una Posizione Individuale a decorrere dalla data di adesione al Fondo, gestita con la tecnica della capitalizzazione.

2. Sulla Posizione Individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore del Partecipante, al netto della quota associativa di cui all'articolo precedente, ed i rendimenti ottenuti attraverso l'impiego di somme imputate sulla Posizione Individuale. Dalla Posizione Individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, delle anticipazioni, dei trasferimenti e dei riscatti.

TITOLO VII GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 31 – Linee di investimento

1. Il Fondo, per i primi tre esercizi, dispone di una gestione monocomparto, in cui impiegare le somme accantonate nelle Posizioni Individuali dei Partecipanti secondo profili di rischio determinati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.
2. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare successivamente il passaggio ad una gestione pluricomparto, differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti previa variazione del presente Statuto.
3. Della delibera di attivazione della gestione pluricomparto, vengono adeguatamente informati gli associati, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 32 - Gestione delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo viene gestito integralmente mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati a svolgere attività di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto, da sottoporre all'approvazione della Commissione di Vigilanza secondo le modalità dalla medesima deliberate.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo identifica gli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione, definisce il profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi medesimi, traduce questo profilo di rischio in una allocazione diversificata nei vari mercati nell'ottica di ottimizzare il rapporto tra rischio e rendimento considerando un orizzonte temporale di medio/lungo periodo e definisce per ciascun mercato indici obiettivi e pubblicati con cui confrontare periodicamente i risultati conseguiti. Inoltre, al fine di preservare la coerenza della suddetta allocazione, sarà compito del Consiglio di Amministrazione definire, per ciascun mercato, gli scostamenti minimi e massimi entro i quali il gestore dovrà realizzare la propria gestione. La ripartizione degli investimenti, gli indici di riferimento per ciascun mercato e gli scostamenti autorizzati per ciascun indice devono essere inseriti nella convenzione. L'identificazione del profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, con l'indicazione degli scostamenti minimi e massimi autorizzati rispetto agli indici di riferimento, rappresenta l'indirizzo strategico a cui devono attenersi i soggetti gestori nello svolgimento del loro incarico. In presenza di più linee di investimento, il processo descritto trova applicazione per ciascuna di esse.
3. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede a stipulare più convenzioni per la gestione del patrimonio del Fondo. I rapporti con i soggetti gestori sono tenuti dagli organi del Fondo secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto.
4. Le convenzioni di gestione, oltre a quanto previsto al comma successivo, devono rispettare i seguenti criteri:

- a) indicazione delle linee di indirizzo generali nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, previsti dalla normativa vigente, e delle modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
 - b) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti intestati al Fondo e rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio, come previsto dall'articolo 6, comma 4-ter, del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;
 - c) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
 - d) diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;
 - e) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;
 - f) attribuzione al Fondo del potere di esercizio dei diritti di voto incorporati nei titoli in cui viene investito il patrimonio del Fondo medesimo, ferma restando la possibilità dell'esercizio per procura da parte del gestore per singola assemblea;
 - g) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulgino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di voto;
 - h) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
 - i) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi di scioglimento previsti dalla legge e comunque in caso di conseguimento nell'anno del peggior risultato di gestione nell'ambito della tipologia di appartenenza.
5. Le convenzioni di gestione, oltre a rispettare i criteri di cui al comma precedente, devono prevedere che ciascun gestore sia tenuto a fornire al Consiglio di amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e contenuti individuati dal Consiglio di amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.

Articolo 33 - Criteri di selezione dei soggetti gestori

1. La scelta dei soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo avviene previa richiesta per ciascuna tipologia di servizio di offerte contrattuali, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla normativa vigente concernente le forme pensionistiche complementari.
2. La selezione dei soggetti gestori, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, avviene previa identificazione di requisiti minimi di natura qualitativa e quantitativa, secondo i criteri che saranno specificamente definiti dalle Autorità competenti. Il Fondo provvede a richiedere offerte di convenzionamento esclusivamente ai soggetti che presentano i requisiti prefissati.
3. Il Consiglio di Amministrazione, fermi restando i criteri di cui al precedente comma 2, individua i gestori mediante comparazione fra le offerte presentate. Tale comparazione

avviene attraverso la classificazione delle offerte in base a rigorosi criteri di valutazione, ponderati alla luce del profilo di rischio prescelto. Fra tali criteri sono necessariamente inclusi i seguenti:

- a. fattori di solidità patrimoniale;
- b. volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
- c. risultati precedentemente ottenuti nel campo della gestione in un arco temporale significativo, basati su dati obiettivamente raffrontabili e riferiti a un portafoglio di attività caratterizzato da una combinazione di rischio e rendimento.

Articolo 34 - Banca depositaria

1. Tutte le disponibilità del Fondo affidate in gestione e la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti sono depositate presso una banca che presenti i requisiti previsti dalla legislazione vigente.
2. La selezione della banca depositaria avviene, previa identificazione di requisiti minimi di natura qualitativa e quantitativa, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Il Fondo provvede a richiedere offerte di convenzionamento esclusivamente a banche che presentino i requisiti prefissati, operando accurate ed obiettive comparazioni.
3. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione delle offerte contrattuali, presentate da parte delle banche aventi sede in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
 - a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
 - b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria con riferimento al comparto dei fondi comuni di investimento, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;
 - c) adeguata trasparenza attraverso la quotazione in mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 93/22/CEE.
4. Alla banca depositaria sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) custodire il patrimonio del Fondo investito dai soggetti gestori;
 - b) accertare che siano conformi alla legge, ai regolamenti di attuazione ed alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza di cui all'articolo 16 del Decreto, la valorizzazione delle quote e la destinazione dei redditi derivanti dall'investimento delle disponibilità del Fondo;
 - c) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso e che le negoziazioni siano regolate nel rispetto delle previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
 - d) eseguire le istruzioni dei soggetti gestori, se non siano contrarie alla legge, alle disposizioni contenute nel Decreto, a quelle emanate con decreto del Ministro del Tesoro di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies, del Decreto, a quanto previsto dallo Statuto e a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni di gestione, svolgendo pertanto una verifica sulla totalità delle operazioni avente ad oggetto la legittimità di ciascuna di esse e segnalando al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori Contabili eventuali violazioni dei limiti agli investimenti fissati dalla normativa e dalla convenzione di gestione.
5. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo

svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori Contabili del Fondo ed alla Commissione di Vigilanza sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.

6. Ferma restando la responsabilità della depositaria, essa ha la facoltà di subdepositare la totalità o una parte dei valori mobiliari di pertinenza del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia.
7. La custodia dei valori del Fondo va affidata ad un'unica banca depositaria che abbia sede in Italia.
8. Qualora il patrimonio venga investito in titoli azionari emessi sul mercato italiano, la depositaria comunica in tempo utile al Fondo gli acquisti e le vendite di azioni effettuate per conto del Fondo medesimo che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, dei limiti percentuali stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi in tema di segnalazione obbligatoria delle partecipazioni, tenendo conto solo delle azioni comprese nel patrimonio gestito.
9. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere che l'incarico sia conferito a tempo indeterminato con facoltà di revoca in qualsiasi momento, senza penalizzazioni, e che la rinuncia da parte dell'azienda di credito avvenga con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia può essere ad iniziativa del Fondo sospesa fino alla data in cui un'altra banca, in possesso dei requisiti previsti, accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente, nonché fino alla data in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Articolo 35 - Gestione amministrativa

1. Per attività di carattere amministrativo s'intendono quelle non rientranti né nel novero dei compiti da attribuirsi alla banca depositaria né nel novero dei compiti da attribuirsi ai gestori del patrimonio. Il Fondo può affidare la gestione dell'attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La stipula delle relative convenzioni deve essere preceduta da un'adeguata valutazione delle varie alternative disponibili sul mercato. La scelta finale viene operata dal Consiglio di amministrazione, con riferimento alle specifiche esigenze del Fondo, in funzione di requisiti tecnico-operativi rispondenti a tali esigenze, dell'affidabilità del soggetto erogatore, oltreché del costo del servizio.
3. Il contenuto in dettaglio dell'attività amministrativa la cui gestione sia affidata a terzi, ai sensi del precedente comma, è definito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora l'attività di carattere amministrativo sia affidata dal Consiglio di Amministrazione alla banca depositaria o ad un gestore finanziario, ciò ha luogo con convenzione separata. Il Consiglio di Amministrazione si riserva in tal caso il diritto di recedere dall'una o dall'altra convenzione indipendentemente, in qualsiasi momento e senza penalizzazione, con i tempi necessari ad assicurare l'assenza di soluzioni di continuità nella gestione del Fondo.
5. Nell'ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei Partecipanti e dei Pensionati il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati anagrafici relativi agli stessi, in applicazione della specifica disciplina relativa in materia di tutela per il trattamento dei dati personali.

Articolo 36 - Gestione delle prestazioni pensionistiche

1. Per gestione delle prestazioni pensionistiche del Fondo si intende l'assunzione dell'impegno a corrispondere ai Pensionati le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità, attraverso forme di gestione convenzionata.
2. Ai fini di cui sopra, il Fondo stipula convenzioni con una o più imprese assicuratrici che abbiano sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Tali convenzioni hanno per oggetto coperture assicurative, stipulate dal Fondo per conto dei Pensionati, di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico. Le convenzioni devono consentire il recesso da parte del Fondo, ferma la tutela dei diritti maturati, ma non possono prevedere la facoltà di riscatto individuale da parte dei Pensionati.
4. L'identificazione delle imprese assicuratrici preposte alla gestione delle prestazioni pensionistiche avviene in base a criteri di economicità mediante selezione di almeno tre offerte, predisposte utilizzando le basi tecnico-attuariali e tali da consentire un'agevole percezione dell'ammontare delle commissioni e dei caricamenti dovuti all'impresa assicuratrice.

Articolo 37 - Conflitti di interesse

1. Il Presidente, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Fondo, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente.
2. Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione di Vigilanza le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
3. Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministero del Tesoro n. 703 del 1996 emanato ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, del Decreto, nonché ogni altra situazione individuata ai sensi della normativa vigente.
4. Il Presidente del Fondo informa la Commissione di Vigilanza dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente, comunicando la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli iscritti.

TITOLO VIII SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA

Articolo 38 - Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi alla composizione ed al valore del patrimonio

1. Il valore del patrimonio del Fondo e la redditività delle linee di investimento adottate sono determinati secondo i criteri deliberati dalla Commissione di Vigilanza, come previsto dall'articolo 17, comma 2 lettera g), del Decreto.
2. La tenuta delle Posizioni Individuali dei Partecipanti avviene mediante ricorso alla

tecnica della contabilizzazione per quote.

3. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli adempimenti di bilancio sono effettuati secondo le indicazioni deliberate dalla Commissione di Vigilanza.

Articolo 39 - Rendicontazione ai Partecipanti ed ai Pensionati

1. Il rapporto fra il Fondo ed i Partecipanti è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario, seppur entro i limiti dettati dalla finalità previdenziale del Fondo e dalla conseguente necessità di adottare criteri di valutazione di lungo termine dei risultati conseguiti.
2. Il Fondo, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, invia annualmente agli iscritti una comunicazione periodica, predisposta sulla base delle disposizioni della Commissione di vigilanza, contenente informazioni generali sugli aspetti strutturali e sull'andamento della gestione del Fondo nel suo complesso e con riferimento alla posizione individuale di ogni associato.

TITOLO IX NORME FINALI

Articolo 40 - Scioglimento e liquidazione

1. L'Organo di amministrazione e quello di controllo hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi dell'Associazione nonché alla Commissione di Vigilanza tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento, secondo le disposizioni della stessa Commissione.
2. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria. In caso di sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo del Fondo ovvero in caso di contrazione della contribuzione di competenza del Fondo tale da pregiudicare l'economicità della gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare in sede straordinaria lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori per gli adempimenti di legge, stabilendone i poteri.
3. In caso di scioglimento, si provvede all'attribuzione della contraenza delle polizze di rendita vitalizia direttamente ai Pensionati in corso di pagamento. In tale evenienza i Partecipanti che non abbiano maturato i requisiti per il godimento delle prestazioni hanno facoltà di trasferire o riscattare la propria Posizione Individuale ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del presente Statuto.

Articolo 41 - Consulta delle Organizzazioni Fondatrici

1. E' costituita la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, su base paritetica, nel numero complessivo di dodici rappresentanti designati nei rispettivi ambiti dalle Organizzazioni datoriali e da quelle dei lavoratori che hanno dato vita ad ALIFOND.
2. La Consulta adempie ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra ALIFOND e le Organizzazioni Fondatrici.
3. La Consulta è informata delle riunioni del Consiglio di amministrazione e può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in ordine agli indirizzi

generali del Fondo così come previsti dallo Statuto e anche con riferimento alle materie di competenza della Fonte istitutiva.

4. Il parere deve essere fornito entro 15 giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 42 - Adeguamento dello Statuto

1. Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare la normativa statutaria del Fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie e delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dal Decreto, nonché per effetto di indicazioni formulate dalla Commissione di Vigilanza. Il Presidente, a sua volta, provvederà ad informare tempestivamente la Commissione di vigilanza, documentandola adeguatamente di ogni modificazione apportata per la relativa approvazione.

Articolo 43 – Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Fondi pensione.

ASSOCIAZIONE
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI
ALIFOND

INDICE

Pag.

**TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPO**

<i>ART. 1 – Denominazione e sede</i>	1
<i>ART. 2 – Fonte Istitutiva</i>	1
<i>ART. 3 – Forma giuridica</i>	1
<i>ART.4 – Durata</i>	2
<i>ART.5 - Scopo</i>	2

**TITOLO II
ASSOCIATI**

<i>ART. 6 – Requisiti per la partecipazione al Fondo e tipologia degli associati</i>	2
<i>ART. 7 – Modalità di adesione</i>	3
<i>ART. 8 – Sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro</i>	4

**TITOLO III
ORGANI SOCIALI**

<i>ART. 9 – Organi associativi</i>	4
<i>ART. 10 – Assemblea: composizione</i>	4
<i>ART. 11 – Assemblea: poteri</i>	4
<i>ART. 12 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione</i>	5
<i>ART. 13 – Consiglio di Amministrazione: poteri</i>	6
<i>ART. 14 – Consiglio di Amministrazione: funzionamento</i>	8
<i>ART. 15 – Presidente e Vicepresidente</i>	8
<i>ART. 16 – Collegio dei Revisori Contabili</i>	9

**TITOLO IV
PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI**

<i>ART. 17 – Tipologia delle prestazioni</i>	10
<i>ART. 18 – Pensione complementare di vecchiaia</i>	10
<i>ART. 19 – Pensione complementare di anzianità</i>	10
<i>ART. 20 – Riscatto della posizione Individuale del Partecipante</i>	11
<i>ART. 21 – Anticipazioni</i>	11
<i>ART. 22 – Trasferimento della posizione del Partecipante a seguito del venir meno dei requisiti di partecipazione</i>	12

	<i>Pag.</i>
<i>ART. 23 – Trasferimento della posizione del partecipante in permanenza dei requisiti di partecipazione</i>	<i>12</i>
<i>ART. 24 – Riscatto della posizione individuale</i>	<i>12</i>
<i>ART. 25 – Trasferimento da altri fondi pensione</i>	<i>13</i>

**TITOLO V
CONTRIBUZIONI**

<i>ART. 26 – Contribuzione</i>	<i>13</i>
<i>ART: 26 bis – Vicende della contribuzione e diritti associativi</i>	<i>14</i>
<i>ART. 27 – Sospensione della contribuzione per sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro</i>	<i>14</i>

**TITOLO VI
ENTRATE PATRIMONIO E SPESE**

<i>ART. 28 – Entrate e patrimonio</i>	<i>15</i>
<i>ART. 29 – Regime delle spese</i>	<i>15</i>
<i>ART. 30 – Posizioni Individuali</i>	<i>15</i>

**TITOLO VII
GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<i>ART. 31 – Linee di investimento</i>	<i>16</i>
<i>ART. 32 – Gestione delle risorse</i>	<i>16</i>
<i>ART. 33 – Criteri di selezione dei soggetti gestori</i>	<i>17</i>
<i>ART. 34 – Banca depositaria</i>	<i>18</i>
<i>ART. 35 – Gestione amministrativa</i>	<i>19</i>
<i>ART. 36 – Gestione delle prestazioni pensionistiche</i>	<i>20</i>
<i>ART. 37 – Conflitti di interesse</i>	<i>20</i>

**TITOLO VIII
SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA**

<i>ART. 38 – Sistema di contabilità e redazione dei prospetti relativi alla composizione e al valore del patrimonio</i>	<i>20</i>
<i>ART. 39 – Rendicontazione ai Partecipanti ed ai Pensionati</i>	<i>21</i>

**TITOLO IX
NORME FINALI**

<i>ART. 40 – Scioglimento e liquidazione</i>	<i>21</i>
<i>ART. 41 – Consulta delle Organizzazioni fondatrici</i>	<i>21</i>
<i>ART. 42 – Adeguamento dello Statuto</i>	<i>22</i>
<i>ART. 43 – Clausola di rinvio</i>	<i>22</i>